

DETRAIBILITA' DELLE SPESE MEDICHE

Le spese mediche rimborsate dalle società di mutuo soccorso ai propri soci non possono essere detratte in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Ovviamente, le spese mediche non rimborsate, o, in caso di rimborso parziale, la parte non rimborsata, possono, di contro, essere normalmente detratte.

Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese mediche rimborsate a fronte di contributi o premi assicurativi versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal reddito complessivo. E' il caso, per esempio, delle polizze malattia emesse dalle compagnie di assicurazione per le quali non compete alcuna detrazione d'imposta. Ne consegue che le spese mediche rimborsate per effetto di tali contratti possono essere detratte, ancorché l'assicurato non abbia direttamente sostenuto l'onere.

Questa precisazione è importante in relazione a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002. In tale documento l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto da un contribuente, ha affermato che non è possibile rinunciare alla deduzione dei contributi associativi al fine di indicare in dichiarazione le spese mediche rimborsate. In dottrina (Sole 24 ore del 21 giugno 1998 p. 16), invece, si era formato il convincimento inverso. In pratica si sosteneva che era possibile rinunciare alla detrazione dei contributi associativi, per detrarre, in quanto più conveniente, le spese sanitarie rimborsate.

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è oggettivamente restrittiva e penalizzante, in quanto crea una disparità tra contribuenti; effetto questo non certo voluto dal legislatore che intendeva riconoscere, tramite un'agevolazione specifica, il ruolo svolto dalle società di mutuo soccorso. Infatti, a parità di spese mediche rimborsate gli assicurati delle compagnie di assicurazione possono detrarre tutte le spese, a differenza dei soci delle società di mutuo soccorso che, solo perché il contributo associativo è per principio detraibile, possono detrarre solo quest'ultimo, che di norma è di importo modesto rispetto alle stesse spese. Il poter optare, invece, in base alla convenienza economica, tra la detrazione del contributo associativo e le spese mediche rimborsate, aveva il merito di ovviare a tale disparità.

In conclusione, le spese mediche rimborsate dalle società di mutuo soccorso non possono essere indicate in dichiarazione al fine di usufruire della detrazione di imposta. Le spese invece rimaste a carico del contribuente, ovvero la parte non rimborsata, possono usufruire della detrazione.